

Bruxelles, 14 settembre 2016
(OR. en)

12184/16

**Fascicolo interistituzionale:
2016/0283 (APP)**

**CADREFIN 59
POLGEN 101
FIN 553**

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	14 settembre 2016
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2016) 604 final
Oggetto:	Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2016) 604 final.

All.: COM(2016) 604 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.9.2016
COM(2016) 604 final

2016/0283 (APP)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro
finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

Nei primi anni del quadro finanziario pluriennale (QFP) per il periodo 2014-2020 l'Unione ha dovuto far fronte a sfide impreviste di una gravità senza precedenti derivanti dall'instabilità nei paesi del vicinato che ha determinato minacce alla sicurezza e flussi migratori di massa.

Nella sua comunicazione sul riesame/revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2014-2020 – un bilancio dell'UE incentrato sui risultati¹ – la Commissione ha valutato il funzionamento e l'uso fatto degli strumenti speciali nei primi due-tre anni di esecuzione del QFP.

Per mobilitare risorse finanziarie aggiuntive per le misure che contribuiscono ad affrontare le summenzionate sfide, è stato fatto ampio ricorso a tutte le disponibilità di bilancio, comprese le riassegnazioni, i margini e gli strumenti speciali, e sono stati istituiti nuovi strumenti, quali i fondi fiduciari dell'Unione europea e lo strumento per i rifugiati in Turchia, per attingere a ulteriori finanziamenti, sempre rispettando i vincoli fissati dal QFP. Rispetto al periodo precedente, gli strumenti speciali stabiliti dal regolamento n. 1311/2013² (di seguito il "regolamento QFP") hanno notevolmente aumentato la flessibilità del quadro finanziario pluriennale, consentendo all'Unione di intervenire con determinazione ed efficacia. Tuttavia, poiché queste sfide persistono, è in gioco la capacità dell'Unione di poter continuare a reagire rapidamente in situazioni di emergenza.

In tale contesto, il Parlamento europeo ha chiesto misure coraggiose per rafforzare la flessibilità del bilancio dell'Unione³, e anche in sede di discussioni informali del Consiglio è stata indicata l'esigenza di potenziare la capacità dell'attuale QFP di rispondere a eventi imprevisti⁴.

2. BASE GIURIDICA E CONTENUTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta si fonda sull'articolo 2 del regolamento QFP, che stabilisce che il riesame intermedio del QFP è, se del caso, accompagnato da una proposta legislativa di revisione del regolamento stesso. Tale revisione non riduce le dotazioni nazionali preassegnate, fatto salvo l'adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione a norma dell'articolo 7 del regolamento QFP⁵.

¹ COM(2016)603 del 14.9.2016.

² Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

³ Risoluzione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 sulla preparazione della revisione post-elettorale del QFP 2014-2020: il contributo del Parlamento in vista della proposta della Commissione (2015/2353(INI)), P8_TA-PROV(2016)0309.

⁴ Relazione della presidenza neerlandese: Verso un quadro finanziario pluriennale lungimirante e flessibile, 30.5.2016, <https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/05/30/voorzitterschapverslag-over-mfk/voorzitterschapverslag-over-mfk.pdf>.

⁵ Per tale adeguamento, cfr.: Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2017 all'evoluzione dell'RNL e adeguamento delle dotazioni per la politica di coesione, COM(2016) 311 final del 30.6.2016.

Tenuto conto dell'uso fatto degli strumenti speciali dall'inizio del periodo del QFP e delle nuove sfide che l'Unione ha dovuto e continua a dover fronteggiare, la Commissione propone di modificare il regolamento QFP al fine di aumentare gli importi massimi annui stabiliti per la riserva per gli aiuti d'urgenza (articolo 9) e lo strumento di flessibilità (articolo 11) e di introdurre un nuovo strumento speciale che istituisce una riserva di crisi dell'Unione europea, finanziata con gli stanziamenti disimpegnati, per consentire all'Unione di reagire rapidamente alle crisi, quali l'attuale crisi migratoria, nonché a eventi con gravi implicazioni sotto il profilo umanitario o della sicurezza. Parallelamente alla presente proposta, la Commissione propone di modificare l'accordo interistituzionale sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁶, per disciplinare la procedura di mobilitazione della nuova riserva di crisi.

Si propone inoltre di abolire la limitazione inerente al periodo e al campo di applicazione del margine globale per gli impegni (articolo 14).

Per quanto riguarda il margine globale per i pagamenti, si propone di abolire i limiti annuali fissati per il periodo 2018-2020 (articolo 5, paragrafo 2), per consentire in caso di necessità la piena mobilitazione, negli ultimi anni del QFP, degli ingenti margini di pagamenti inutilizzati nel 2016 e nel 2017, e garantire quindi una flessibilità specifica e al livello massimo.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta non ha incidenza immediata sul bilancio. Gli strumenti speciali sono mobilitati e gli stanziamenti vengono iscritti nel bilancio annuale secondo le procedure stabilite dal regolamento QFP, dai pertinenti atti di base (cfr. l'articolo 3, paragrafo 2, di tale regolamento) e dall'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.

⁶ Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

recante modifica del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 *bis*,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando conformemente a una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Nei primi anni di esecuzione del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2014-2020 istituito dal regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio¹ gli strumenti speciali sono stati ampiamente utilizzati per affrontare le nuove sfide sorte nell'ambito della politica europea di vicinato, che hanno richiesto un intervento globale rapido dell'Unione per gestirne le implicazioni di ampia portata sotto il profilo umanitario e della sicurezza.
- (2) Le circostanze che hanno determinato tali misure straordinarie e la necessità di ulteriori azioni persistono, come dimostra il ricorso fatto, ancora una volta, ai margini e agli strumenti speciali nel progetto di bilancio per l'esercizio 2017, con conseguente riduzione delle disponibilità di bilancio per affrontare situazioni di questo tipo nel periodo residuo del QFP.
- (3) Al fine di applicare una flessibilità specifica e al livello massimo possibile e assicurare che i massimali di pagamento siano sufficienti per permettere all'Unione di adempiere ai suoi obblighi in conformità dell'articolo 323 del trattato, è necessario abolire le limitazioni previste per l'adeguamento dei massimali di pagamento per il periodo 2018-2020.

¹ Regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884).

- (4) Occorre rafforzare la riserva per gli aiuti d'urgenza e lo strumento di flessibilità nonché abolire le restrizioni riguardanti i margini globali per gli impegni e i pagamenti affinché l'Unione mantenga una capacità sufficiente che le consenta di reagire a circostanze impreviste.
- (5) Occorre prevedere un nuovo strumento speciale che istituisce una riserva di crisi dell'Unione europea, finanziato con gli stanziamenti disimpegnati, per consentire all'Unione di reagire rapidamente alle crisi, quali l'attuale crisi migratoria, nonché a eventi con gravi implicazioni sotto il profilo umanitario o della sicurezza.
- (6) Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 è così modificato:

- (1) all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
- (2) "2. Gli strumenti speciali di cui agli articoli da 9 a 15 garantiscono la flessibilità del QFP e devono essere fissati al fine di consentire il corretto svolgimento della procedura di bilancio. Possono essere iscritti in bilancio stanziamenti di impegno oltre i limiti dei massimali fissati dal QFP per le pertinenti rubriche ove risulti necessario l'utilizzo delle risorse a titolo della riserva per gli aiuti d'urgenza, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, dello strumento di flessibilità, del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del margine per imprevisti, della riserva di crisi dell'Unione europea, della flessibilità specifica per la lotta alla disoccupazione giovanile e il rafforzamento della ricerca nonché del margine globale per gli impegni, conformemente al regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio², al regolamento (CE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e all'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria⁴.";
- (3) all'articolo 5, il paragrafo 2 è soppresso;
- (4) all'articolo 6, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera f):

"f) calcolo degli stanziamenti disimpegnati nell'anno n-2 da mettere a disposizione della riserva di crisi dell'Unione europea di cui all'articolo 13 bis.";
- (5) all'articolo 9, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

² Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3).

³ Regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855).

⁴ Accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1).

"2. L'importo annuo della riserva è fissato a 500 milioni di EUR (a prezzi 2011) e può essere utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. La quota dell'importo annuo derivante dall'esercizio precedente viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.";

(6) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Lo strumento di flessibilità è destinato a permettere il finanziamento, per un dato esercizio ed entro il limite degli importi indicati, di spese chiaramente identificate che non potrebbero essere finanziate all'interno dei massimali disponibili di una o più altre rubriche. Per lo strumento di flessibilità è fissato un massimale annuo disponibile pari a 1 000 milioni di EUR (a prezzi 2011).";

(7) è inserito il seguente articolo 13 *bis*:

"Articolo 13 bis

Riserva di crisi dell'Unione europea

1. La riserva di crisi dell'Unione europea è destinata a consentire all'Unione di reagire rapidamente alle crisi, nonché a eventi con gravi implicazioni sotto il profilo umanitario o della sicurezza.

2. Fatto salvo l'articolo [178] del regolamento finanziario, gli stanziamenti disimpegnati durante l'anno n-2 saranno messi a disposizione della riserva di crisi dell'Unione europea nel quadro della procedura di bilancio per l'anno n. La riserva è iscritta nel bilancio generale dell'Unione a titolo di stanziamento accantonato. L'importo annuo disponibile è utilizzato fino all'anno n+1 conformemente al regolamento finanziario. La quota dell'importo annuo derivante dall'anno n viene utilizzata per prima. Tale quota dell'importo annuo dell'anno n non utilizzata nell'anno n+1 viene annullata.";

(8) l'articolo 14 è sostituito dal seguente:

"Articolo 14

Margine globale per gli impegni

1. I margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno costituiscono un margine globale del QFP per gli impegni, da rendere disponibili al di là dei massimali stabiliti dal QFP per gli anni dal 2016 al 2020.

2. Ogni anno, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 6, la Commissione calcola l'importo disponibile. Il margine globale del QFP o una parte dello stesso può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio ai sensi dell'articolo 314 del TFUE.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente